Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 19 dicembre 1942 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100		All'Estero	Abb. annuo L. 200
	» semestrale » 50			» semestrale » 100
	» trimestrale » 25			» trimestrale » 50
	Un fascicolo » 2			Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60		All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale » 30			» semestrale » 60
	» trimestrale » 15			» trimestrale » 30
	Un fascicolo » 2			Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„* alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1942-XX, n. **1434**.
Istituto della decadenza dal diritto di derivazione di acqua pubblica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 55 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775, è sostituito dal seguente:
« E' in facoltà del Ministro per i lavori pubblici e, nel caso contemplato dalla successiva lettera *e*) del Ministro per le finanze, di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica:
a) per non uso durante un triennio consecutivo;
b) per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica;
c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;
d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
e) per mancato pagamento di tre annualità del canone;
f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;
g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'art. 20.

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni il Consiglio superiore, ha facolà di prorogare i termini di cui alla lettera *f*), qualora riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere. La proroga può essere subordinata, sentito il Consiglio superiore, alla revisione della concessione per armonizzarla con sopravvenute esigenze.
Previa contestazione all'interessato nel caso indicato alla lettera *a*), e previa diffida, nei casi di cui alla lettere *b*), *c*), *d*), da parte del Ministero dei lavori pubblici, e nel caso della lettera *e*) da parte del Ministero delle finanze, la decadenza è pronunciata con decreto motivato del Ministro per i lavori pubblici, che nei casi contemplati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), deve essere preceduto da parere del Consiglio superiore.
Tale decreto è emanato di concerto col Ministro per le finanze, allorchè trattisi d'impianti che passano allo Stato.
Il decreto è notificato all'utente decaduto e comunicato al Ministro per le finanze.
Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità, che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza, o alla data della notifica della rinuncia.
Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per oltre dieci anni, decadono di diritto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — CIANO — GRANDI — DI REVEL — PARESCHI — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 18 ottobre 1942-XX, n. **1435**.
Modifica della composizione della Commissione per l'esame dei ricorsi in materia di revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1296, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 392, è sostituito il seguente:

« Contro la determinazione dell'Amministrazione che nega od accorda parzialmente la revisione, è ammesso ricorso a norma degli articoli seguenti.

A dar parere sui ricorsi è istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una Commissione della quale fanno parte:

a) un presidente di sezione del Consiglio di Stato, o un consigliere di Stato, quale presidente;

b) un consigliere della Corte dei conti;

c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

d) quattro componenti tecnici del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

e) un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;

f) un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

g) l'ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici preposto ai servizi dei contratti e dell'albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche;

h) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

i) un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali;

l) un rappresentante della Federazione fascista di categoria a cui appartiene il ricorrente;

m) un rappresentante del servizio che ha la gestione dell'appalto o della concessione, da destinarsi dal Ministero competente o dall'ente pubblico non statale interessato, secondo i casi.

Le funzioni di segreteria saranno disimpegnate da apposito ufficio, al quale potranno essere destinati un funzionario del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, quattro dei ruoli degli ingegneri e dei geometri del Genio civile ed uno della Ragioneria generale dello Stato.

Le riunioni sono valide con l'intervento di due terzi dei componenti.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei ricorrenti, i quali all'uopo verseranno in apposito conto corrente postale le somme che saranno determinate dal presidente della Commissione in rapporto all'entità dei compensi richiesti.

Le erogazioni saranno disposte con assegni vistati dal capo della Ragioneria centrale del Ministero dei lavori pubblici ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 18 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — VIDUSSONI — DI REVEL — BOTTAI — PARESCHI — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 settembre 1942-XX, n. 1436.

Proroga e revisione, durante lo stato di guerra, dei contratti relativi all'esercizio di pubblici servizi affidati da comuni e provincie all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, d'intesa col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contratti con i quali i comuni e le provincie abbiano affidato all'industria privata servizi pubblici contemplati nel testo unico approvato col R. decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2578, sono prorogati fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, qualora le Amministrazioni comunali e provinciali interessate ne manifestino l'intendimento con apposite deliberazioni da notificarsi alle imprese esercenti i pubblici servizi almeno sessanta giorni prima della scadenza dei contratti anzidetti.

I contratti che verranno a scadere entro i sessanta giorni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto si intendono prorogati di diritto fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, salvo che le Amministrazioni comunali o provinciali interessate stabiliscano di rinunciarvi con deliberazioni che dovranno essere notificate alle imprese esercenti entro i trenta giorni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

I contratti prorogati a termini dell'art. 1 potranno essere riveduti, con effetto dalla data prevista per la loro scadenza, allo scopo di adeguare le condizioni contrattuali al costo dei servizi ed ai proventi che se ne prevedano ricavabili, qualora le risultanze della gestione del servizio nell'ultimo semestre anteriore alla data predetta addimostrino essersi verificati, in confronto al primo semestre dell'anno 1940-XVIII o, trattandosi di contratto entrato in vigore posteriormente al primo gennaio di tale anno, al primo semestre della sua esecuzione, un aumento delle spese di esercizio non compensato da incremento dei proventi lordi del servizio ovvero una contrazione dei proventi medesimi non compensata da diminuizione delle spese di esercizio.

Art. 3.

Ai fini della revisione dei contratti prevista dall'articolo 2, le imprese assuntrici dei servizi dovranno presentare formale domanda all'Amministrazione comunale o provinciale entro i novanta giorni successivi alla data prevista per la scadenza dei contratti stessi.

Art. 4.

Trascorso il termine stabilito nell'art. 3 le imprese potranno richiedere la revisione dei contratti, quando sia passato almeno un anno dalla data prevista per la loro scadenza. La revisione è consentita qualora le risultanze della gestione del servizio nel semestre antecedente al mese di presentazione della domanda addimostrino essersi verificati, in confronto al primo semestre dell'anno 1940-XVIII o, trattandosi di contratto entrato in vigore posteriormente al 1° gennaio 1940-XVIII, al primo semestre della sua esecuzione, un aumento delle spese di esercizio o una contrazione dei proventi lordi maggiori del 10 %, sempre che tali variazioni non risultino compensate, rispettivamente, da incremento dei proventi lordi o da diminuzione delle spese di esercizio. Ai fini dell'adeguamento delle condizioni contrattuali sarà valutata soltanto la parte della variazione eccedente la percentuale dianzi indicata. La revisione avrà effetto dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Art. 5.

Le imprese potranno richiedere la revisione dei contratti già riveduti, sempreché sia trascorso almeno un anno dalla data in cui è divenuta operativa la precedente revisione. Ai fini della nuova revisione saranno osservate le disposizioni dell'art. 4, prendendosi a raffronto le risultanze della gestione del servizio nel semestre antecedente al mese di presentazione della domanda con le risultanze della gestione nell'ultimo semestre anteriore all'applicazione delle condizioni contrattuali stabilite nella precedente revisione.

Art. 6.

Le Amministrazioni comunali o provinciali potranno richiedere in ogni tempo la revisione dei contratti già riveduti su richiesta delle imprese assuntrici dei servizi, qualora si siano verificate a favore di esse sensibili variazioni negli elementi di costo dei servizi o nei proventi relativi.

La revisione avrà effetto dall'inizio del semestre successivo a quello in cui è stata richiesta dall'Amministrazione interessata.

Art. 7.

Nella revisione dei contratti sarà tenuto sempre conto dei prezzi massimi ufficiali o, in mancanza, dei prezzi praticati al 30 luglio 1940-XVIII. La revisione non potrà dare luogo in nessun caso ad aumenti delle tariffe dei pubblici servizi in vigore alla data del 30 luglio 1940-XVIII.

Art. 8.

La parte alla quale sia diretta la richiesta di revisione dovrà dichiarare, entro i trenta giorni successivi alla data della sua presentazione, all'altra parte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, se intenda di addivenire a trattative.

Qualora alla richiesta di revisione non venga data risposta entro il termine sopra indicato o la risposta sia negativa, oppure le parti non raggiungano l'accordo entro i sessanta giorni successivi alla data di presentazione della richiesta di revisione, la decisione sulla richiesta stessa è deferita al prefetto, il quale provvede sentito il parere di una Commissione presieduta dal presidente del Tribunale o da un magistrato da lui delegato e composta, inoltre, di un rappresentante della Federazione provinciale dei fasci di combattimento, di un funzionario della prefettura di grado non inferiore al settimo, designato dal prefetto, dell'Intendente di finanza o di un funzionario da questi delegato, dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale o di un ingegnere da questi delegato, di un funzionario del Consiglio provinciale delle Corporazioni, designato dal prefetto presidente, nonchè di un rappresentante della Federazione fascista di categoria nella quale l'impresa interessata è inquadrata.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario della prefettura.

Le riunioni sono valide qualora vi intervengano, oltre al presidente, almeno cinque degli altri membri.

La Commissione ha facoltà di interrogare le parti e di compiere direttamente o di ordinare tutte le indagini che ritenga opportune.

Il provvedimento adottato dal prefetto su parere della Commissione ha carattere definitivo.

Art. 9.

Ai funzionari dello Stato facenti parte della Commissione di cui all'art. 8 sono corrisposte, per l'assolvimento di incarichi in luoghi diversi da quelli in cui ha sede il loro ufficio, le indennità di viaggio e di soggiorno stabilite per il grado che rivestono. Agli altri componenti sono dovute le indennità spettanti ai funzionari di grado sesto.

Ai componenti della Commissione che, risiedendo nel luogo nel quale essa si riunisce, non abbiano diritto all'indennità di soggiorno, è dovuto, per ogni giorno di adunanza, un gettone di presenza nella misura di L. 40 per il presidente e di L. 25 per gli altri membri, al lordo del doppio 12 % e salve le altre ritenute di legge. Al segretario compete un compenso di L. 20 per ogni giornata di adunanza.

Le spese per il funzionamento della Commissione e per il compimento delle indagini sono a carico della parte richiedente la revisione del contratto.

Il prefetto può ordinare alla parte richiedente la revisione del contratto il versamento in deposito di una somma corrispondente al presunto ammontare di dette spese.

Art. 10.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno fino alla scadenza del sesto mese successivo alla cessazione dello stato di guerra e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 settembre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VIDUSSONI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 54. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1437.

Modificazioni allo statuto della libera Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della libera Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con il R. decreto 20 aprile 1939-XVII, n. 1163, e modificato con i Regi decreti 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2030, e 17 ottobre 1941-XIX, n. 1282;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044; 7 maggio 1936-XIV, n. 882; 30 settembre 1938-XVI, n. 1652; 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745; 1° luglio 1940-XVIII, n. 992; 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526; 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173, e 5 settembre 1942-XX, n. 1319;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della libera Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Articoli 10 e 12. — Agli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in giurisprudenza e in economia e commercio è aggiunto quello di « diritto della navigazione ».

Art. 14. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: « storia della lingua italiana », « lingua e letteratura serbo-croata », « etnologia », « storia della letteratura italiana moderna e contemporanea ».

Art. 15. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti: « filosofia della religione », « una lingua e letteratura straniera moderna scelta dallo studente fra: lingua e letteratura tedesca, lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura francese, lingua e letteratura inglese ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 44. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1438.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Torino, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2284, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, numero 2788; 25 ottobre 1928-VI, n. 3484; 31 ottobre 1929-VIII, n. 2471; 18 settembre 1930-VIII, n. 1368; 22 ottobre 1931-IX, n. 1719; 27 ottobre 1932-X, numero 2083, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2155; 20 aprile 1939-XVII, n. 1118; 12 gennaio 1941-XIX, n. 34; 27 aprile 1942-XX, n. 571, e 5 settembre 1942-XX, numero 1237;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, numero 2044; 7 maggio 1936-XIV, n. 882; 30 settembre 1938-XVI, n. 1652; 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745; 1° luglio 1940-XVIII, n. 992; 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526; 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173; 24 ottobre 1941-XIX, numero 1375, e 5 settembre 1942-XX, n. 1319;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Torino, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 9. — L'insegnamento complementare di « diritto marittimo » è soppresso ed è sostituito da quello di « diritto della navigazione ».

Art. 56. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di « frutticoltura industriale (semestrale) ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, *foglio* 45. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1439.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Firenze, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, numero 2406, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre

1927-V, n. 2230; 30 ottobre 1930-IX, n. 1826; 1° ottobre 1931-IX, n. 1441; 6 dicembre 1934-XIII, n. 2449; 1° ottobre 1936-XIV, n. 2475; 27 ottobre 1937-XV, numero 2620; 5 maggio 1939-XVII, n. 1165; 26 ottobre 1940-XVIII, n. 2057, e 27 aprile 1942-XX, n. 467;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, numero 2044; 7 maggio 1936-XIV, n. 882; 30 settembre 1938-XVI, n. 1652; 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745; 1° luglio 1940-XVIII, n. 992; 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526; 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173; 24 ottobre 1941-XIX, numero 1375, e 5 settembre 1942-XX, n. 1319;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Firenze, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « diritto della navigazione ».

Art. 129. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di « viticoltura (semestrale) ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, foglio 46. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 ottobre 1942-XX, n. 1440.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Pavia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Pavia, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2130, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, numero 2229; 30 ottobre 1930-IX, n. 1931; 22 ottobre 1931-IX, n. 1463; 27 ottobre 1932-X, n. 2079; 27 dicembre 1934-XIII, n. 2435; 1° ottobre 1936-XIV, n. 2472; 20 aprile 1939-XVII, n. 1068; 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1470; 24 novembre 1941-XX, n. 1443, e 27 aprile 1942, n. 468;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044; 7 maggio 1936-XIV, n. 882; 30 settembre 1938-XVI, n. 1652; 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745; 1° luglio 1940-XVIII, n. 992; 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526; 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173; 24 ottobre 1941-XIX, numero 1375, e 5 settembre 1942-XX, n. 1319;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Pavia, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Articoli 28 e 30. — Agli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in lettere e in filosofia sono aggiunti quelli di « lingua e letteratura francese », « lingua e letteratura tedesca », « lingua e letteratura inglese ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1942-XXI
Atti del Governo, registro 452, foglio 47. — MANCINI

REGIO DECRETO 7 novembre 1942-XXI, n. 1441.
Istituzione e soppressione di vari Regi consolati.

N. 1441. R. decreto 7 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, vengono istituiti: un posto di consigliere presso la Regia ambasciata in Lisbona; un Regio consolato di 1ª categoria in Valenza; un Regio vice consolato di 1ª categoria in Saragozza; un Regio vice consolato di 1ª categoria in Friburgo; un Regio vice consolato di 1ª categoria in Kiel; e vengono elevati a consolati generali i Regi consolati in Canton, in Oporto e in Bordeaux.

Vengono soppressi i seguenti posti: 2° posto di primo segretario presso la Regia ambasciata in Buenos Aires; 2° posto di secondo segretario presso la Regia ambasciata in Buenos Aires; 2° segretario presso la Regia ambasciata in Brusselle; Console generale a Leopoldville; Vice console ad Elisabethville e 3° vice console presso il Regio consolato generale in Tunisi.

Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1942-XXI

REGIO DECRETO 13 novembre 1942-XXI, n. 1442.

Soppressione dell'Agenzia consolare in Malmö e istituzione nella stessa località di un Regio consolato di 2ª categoria.

N. 1442. R. decreto 13 novembre 1942, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene soppressa l'Agenzia consolare in Malmö e viene istituito nella stessa località un Regio consolato di 2ª categoria.

Visto, *il Guardasigilli*. GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1942-XXI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 ottobre 1942-XX.

Istituzione di due borse di studio di perfezionamento nello studio delle acque dolci, lagunari in rapporto alla pesca, tra laureati in scienze naturali ed in scienze biologiche.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare gli studi che interessano la pesca e la piscicoltura;

Vista la lettera del Ministero delle finanze, in data 25 settembre 1942, n. 209017, con la quale viene dato il proprio assenso;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite due borse di perfezionamento nello studio delle acque dolci, lagunari in rapporto alla pesca tra laureati in scienze naturali od in scienze biologiche.

Sono escluse le donne.

Art. 2.

Il godimento delle borse decorrerà dal 1° marzo 1943 ed avrà la durata di 12 mesi continuativi, che dovranno essere trascorsi dai vincitori presso l'Istituto italiano d'idrobiologia di Pallanza.

L'arbitrario allontanamento del titolare della borsa porterà di conseguenza la sospensione del pagamento della rata ed eventualmente la perdita della borsa, a decisione inappellabile del Commissariato generale per la pesca.

Al termine del primo bimestre ed alla fine dell'anno di godimento della borsa i titolari dovranno riferire al Commissariato con apposita relazione sugli studi compiuti.

Art. 3.

L'ammontare di ciascuna borsa è stabilita in L. 10.000 al lordo delle ritenute di legge. Esso sarà corrisposto a rate trimestrali posticipate, pagabili, previa presentazione del certificato di effettiva frequenza, rilasciato dall'Istituto italiano di idrobiologia suddetto. Sono comprese in tale somma le spese che incontreranno i vincitori per raggiungere la sede assegnata e quelle per eventuali gite di escursioni scientifiche.

Art. 4.

Le borse saranno conferite dal Commissariato generale per la pesca, su proposta motivata di una Commissione giudicatrice nominata dal Commissario generale.

La Commissione procederà all'esame ed alla valutazione dei titoli che saranno presentati dagli aspiranti e sottoporrà i medesimi ad una prova orale, la quale verterà sulla biologia generale con particolare riferimento alla biologia delle acque.

La Commissione giudicatrice avrà la facoltà di sottoporre i candidati ad una prova pratica.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso pel conferimento delle borse dovranno essere stese su carta da bollo da L. 8 e pervenire al Commissariato generale per la pesca (Divisione personale e affari generali) non oltre 60 giorni dalla inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia superato i 28 anni dalla data del presente decreto;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato d'iscrizione al P.N.F.;

5) certificato atto a comprovare l'appartenenza alla razza ariana;

6) copia dello stato di servizio militare, o foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o d'iscrizione nella lista di leva;

7) diploma di laurea in scienze naturali o biologiche, accompagnato alle classificazioni riportate negli esami speciali od in quelli di laurea;

8) titoli tecnici o scientifici atti a dimostrare le speciali attitudini del concorrente allo studio in cui intenda perfezionarsi;

9) dichiarazione esplicita del concorrente di assoggetarsi alle condizioni prescritte dal presente decreto, ed alle istruzioni che saranno impartite dal Commissariato;

10) ogni altro titolo o documento che il concorrente ritenga utile nel proprio interesse di presentare.

I certificati dovranno essere legalizzati a norma delle disposizioni in vigore. Quelli indicati ai numeri 2), 3) e 4) debbono avere data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 6.

Il Commissario generale ha facoltà insindacabile di sospendere o revocare il godimento delle borse se i titolari se ne rendessero immeritevoli.

La relativa spesa di complessive L. 20.000 (ventimila) graverà per L. 10.000 sul capitolo 87 del bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio 1942-1943 e per la rimanente somma di L. 10.000 sul corrispondente capitolo dell'esercizio successivo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 ottobre 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(4641)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 novembre 1942-XXI.

Mobilitazione civile del Partito Nazionale Fascista e delle sue Organizzazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, numero 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Sulla proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Il Partito Nazionale Fascista e le sue Organizzazioni sono mobilitati civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1942-XXI

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1942-XXI
Registro n. 25 Finanze, foglio n. 200. — D'ELIA

(4642)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 9 dicembre 1942-XXI.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Venezia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929-VII, n. 967, ed il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto, approvato con Regio decreto 5 febbraio 1931-IX, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, approvato con proprio decreto in data 10 gennaio 1939-XVII;

Vedute le proposte di modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio predetta deliberate dal Consiglio di amministrazione in data 27 giugno 1942-XX;

Veduto il parere del podestà del comune di Venezia, sulle modificazioni predette;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

Veduto l'art. 14, comma 2°, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia.

L'art. 4 è modificato come segue:

« Per l'intervento alle adunanze del Consiglio e delle Commissioni speciali e per il servizio speciale giornaliero presidenziale e settimanale di turno dei consiglieri, spetta per ogni giorno di servizio, per ogni seduta e per ogni giorno di assenza dal comune di Venezia per incombenze di ufficio, una medaglia di presenza di L. 55 al lordo dell'imposta di R. M.

Qualora il Consiglio o una stessa Commissione dovesse riunirsi più di una volta nella stessa giornata, non potrà competere a ciascuno degli intervenuti più di una medaglia di presenza nella giornata medesima, fatta eccezione per quelle relative al servizio presidenziale e a quello di turno ».

L'art. 7 è modificato come segue:

« Il Consiglio si raduna di regola una volta ogni quindici giorni e straordinariamente quando il presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno tre consiglieri o del Collegio sindacale.

Le sedute di Consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi membri, cioè almeno cinque consiglieri compreso nel numero il presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. A parità di voti prevale quello del presidente, ove la votazione sia segreta, la proposta, a parità di voti, s'intenderà respinta.

I verbali delle adunanze sono redatti dal direttore generale, che funge da segretario del Consiglio, e firmati dal presidente e dal direttore. Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza ».

L'art. 14 è modificato come segue:

« Il direttore tratta gli affari dell'Istituto e ne riferisce al Consiglio di amministrazione, le cui deliberazioni eseguisce e fa eseguire, firmando gli atti relativi.

E' a capo degli uffici e del personale, sorveglia, sovraintende e provvede al buon andamento di tutti i servizi.

Ha voto consultivo nelle adunanze del Consiglio, e deliberativo nella Commissione di sconto.

In caso di assenza o di impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore più anziano di nomina ».

L'art. 29 è modificato come segue:

« I rimborsi si effettuano:

per il risparmio ordinario:

fino a L. 2000, a vista per ogni giorno;

da L. 2001 a L. 10.000, con 5 giorni di preavviso;

da L. 10.001 a L. 30.000, con 8 giorni di preavviso;

oltre L. 30.000, con 15 giorni di preavviso;

per il piccolo risparmio (il cui credito massimo non può superare la somma di L. 20.000 esclusi gli interessi capitalizzati):

L. 1000 a vista per ogni giorno, per somme maggiori, con un preavviso di dieci giorni.

Durante il termine di un preavviso, non sono ammessi altri preavvisi, nè prelevamenti a vista.

La Cassa può eseguire i pagamenti richiesti anche in termini più brevi, salvo la trattenuta degli interessi per i giorni di preavviso ».

L'art. 31 è modificato come segue:

« I libretti a deposito ordinario, piccolo risparmio, e piccolo risparmio speciale, che per dieci anni non siano stati presentati per alcuna operazione di deposito, o prelievo, o registrazione di interessi, divengono infruttiferi e da tale data si inizia la prescrizione decennale a favore della Cassa ».

L'art. 32 è modificato come segue:

« I depositi nominativi sono personali, i prelievi non potranno essere effettuati se non dal titolare, o dai suoi rappresentanti, eredi od aventi causa. In via eccezionale potranno venire accettati depositi di persone illetterate o comunque impossibilitate a firmare.

In tal caso però i rimborsi potranno effettuarsi soltanto con l'intervento di due persone note ed idonee che controfirmino l'atto di quietanza.

In base all'art. 24 del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, semprechè non sia altrimenti disposto nell'intestazione, la Cassa pagherà validamente il deposito nominativo alle persone, che, o per loro stesse, o in rappresentanza di altre persone, o di corpi morali, abbiano la facoltà di fare gli atti di ordinaria amministrazione, come pure ai minori, salvo, la opposizione del loro legale rappresentante.

Il vincolo dell'usufrutto legale dovrà risultare da esplicita dichiarazione ».

L'art. 41 è modificato come segue:

« I libretti a piccolo risparmio speciale sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario sono nominativi e vengono rilasciati unicamente alle persone ed enti ammessi ad usufruirne, secondo le disposizioni di carattere generale che disciplinano tale materia.

Le condizioni di versamento e di prelievo, il limite massimo del credito fruttifero, nonchè tutte le altre modalità relative ai depositi della specie, restano pure regolate dalle suddette disposizioni di carattere generale ».

Il secondo comma dell'art. 48 è modificato come segue:

« La Cassa può eseguire i pagamenti richiesti anche in termini più brevi, salvo la trattenuta degli interessi per i giorni di preavviso ».

All'art. 50 è aggiunto il seguente comma:

« I depositi in conto corrente che per dieci anni non presentino operazioni di versamento o prelievo, divengono infruttiferi e da tale data si inizia la prescrizione decennale a favore della Cassa ».

L'art. 52 è modificato come segue:

« La Cassa può impiegare i capitali che amministra soltanto nei modi seguenti:

(*Omissis*);

6) in prestiti ed aperture di credito da garantirsi con pegno su crediti certi e liquidi verso lo Stato, le pubbliche amministrazioni, gli enti morali e privati, ovvero con cambiali munite di due firme, o con malleveria personale, o, eccezionalmente, con cambiali munite di una sola firma, o con semplici chirografi ».

(*Omissis*).

L'art. 53 è modificato come segue:

« L'importo complessivo degli impieghi sotto indicati non potrà eccedere i limiti seguenti, commisurati ai capitali amministrati:

mutui e conti correnti con garanzia ipotecaria, ivi compresi i mutui per la costruzione di case popolari, sconti annualità statali, mutui e conti correnti a corpi morali, il 30 %;

conferimento di capitali a società ed enti di cui al n. 12 dell'art. 52, il 10 %;

sconto di cambiali con scadenza massima di un anno, di cui all'ultimo paragrafo dell'art. 62, il 0,25 %;

prestiti, sconti ed aperture di credito con garanzia di cambiali munite di una sola firma o con garanzia di semplici chirografi il 2 % e per importo non superiore a L. 500.000 per ciascun nominativo ».

L'art. 62 è modificato come segue:

« Le domande di prestiti e di sconti sono esaminate dal Consiglio o dalla Commissione da esso delegata. Le cambiali dovranno avere, di norma, almeno due firme di persone solvibili, e solo eccezionalmente una sola, non potranno avere scadenza superiore a sei mesi se non nel caso indicato in appresso, dovranno essere pagabili a Venezia, o su piazza ove esistano filiali della Cassa o siano altrimenti bancabili. In luogo della seconda firma potrà accettarsi altra idonea garanzia.

Nei riguardi di società o ditte che effettuano vendite di merci contro pagamento in parte in contanti e in parte a rate mensili aventi scadenza massima di un anno, con patto riservato dominio in favore della società o ditta venditrice fino a pagamenti interamente eseguiti è acconsentito lo sconto di effetti fino a 12 mesi ».

L'art. 75 è modificato come segue:

« La Cassa potrà:

a) ricevere in custodia titoli di credito ed oggetti preziosi nelle forme e alle condizioni da stabilirsi nel regolamento.

(*Omissis*);

h) prestare garanzie, fidejussioni od avalli per conto terzi, da controgarantirsi con pegno su crediti certi e liquidi verso lo Stato, le pubbliche amministrazioni, gli enti morali e privati, ovvero con cambiali munite di due firme, o con malleveria personale. L'importo complessivo non potrà superare l'1 % dei capitali amministrati ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1942-XXI

MUSSOLINI

(4617)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1942-XXI.

Nuove disposizioni fiscali in materia di prodotti petroliferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertita nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 febbraio 1939-XVII, numero 334, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII,

n. 739, relativo al regime fiscale sui prodotti petroliferi e successive modificazioni;

Vista la legge 26 gennaio 1942-XX, n. 38, che proroga la facoltà al Ministro per le finanze di modificare con proprio decreto il regime fiscale degli oli combustibili e degli oli lubrificanti;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque intende ottenere, con qualsiasi mezzo o processo, prodotti petroliferi da prodotti della stessa natura, già usati, per farne commercio o reimpiegati direttamente, è assoggettato, a tutti gli effetti alle disposizioni del R. decreto-legge 28 febbraio 1939-XVII, n. 334, e successive modificazioni.

Sono esclusi dalla disciplina di cui al precedente comma i prodotti petroliferi impiegati in particolari industrie quando il ricupero per successivo impiego si ottiene nel ciclo tecnico di lavorazione dei prodotti delle industrie stesse.

Art. 2.

I prodotti petroliferi, ottenuti a termine del precedente art. 1, primo comma, sono soggetti all'imposta di fabbricazione ragguagliata alla metà dell'aliquota fissata dalle vigenti disposizioni per ciascuna specie dei prodotti stessi.

Art. 3.

Le agevolazioni accordate ai prodotti petroliferi impiegati nella fabbricazione degli unti da carro e da macchine, dei solforicinati e dei solfooleati sono soppresse.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: DI REVEL

(4644)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1942-XXI.

Divieto di produzione del formaggio fresco « Crescenza ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, numero 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385, contenente disposizioni per la disciplina degli approvvigionamenti, della distribuzione e del consumo dei generi alimentari in periodo di guerra;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1941-XIX, contenente disposizioni per la disciplina del conferimento, della produzione e distribuzione del latte vaccino e dei prodotti caseari alimentari e per l'osservanza dei relativi prezzi;

Considerata la necessità di ridurre la produzione dei formaggi molli;

Decreta:

Art. 1.

E' vietata la produzione del formaggio fresco a pasta molle non filata denominato « Crescenza », salvo deroghe che eccezionalmente può concedere il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Resta conseguentemente soppressa la voce « Crescenza » dalla tabella *B* annessa al nostro decreto del 16 aprile 1941-XIX.

Art. 2.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punibili ai sensi della legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645, e del R. decreto-legge 11 giugno 1942-XX, n. 584.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(4649)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1942-XXI.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942-XX, n. 566, riguardante il riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 13 dicembre 1939-XVIII, col quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio di amministrazione ed alla nomina del commissario del Consorzio nella persona dell'avv. Mario Linguiti;

Ritenuta la necessità di sostituire il commissario dott. Mario Linguiti non potendo questi attendere a tale ufficio a causa di altro incarico affidatogli;

Decreta:

Il cav. Giuseppe Scappatura è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria, in sostituzione del dott. Mario Linguiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1942-XXI

Il Ministro: PARESCHI

(4643)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 9 dicembre 1942-XXI.

Autorizzazione all'acquisto di un terreno sito in Senigallia per l'istituzione di una colonia della G.I.L.

IL SEGRETARIO DEL P.N.F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che per istituire in Senigallia una colonia marina era necessario acquistare lo stabile di proprietà Basili Bernardino fu Angelo sito in territorio del comune di Senigallia, località Ponte della

Portella, da indicarsi a catasto alla sez. *B*, foglio 2° (secondo), col numero 127 e n. 128 lettera *A*, della complessiva superficie di are 74, centiare 4, secondo catasto - superficie effettiva mq. settemilacinquecentotrentaquattro, senza rendita catastale perchè non censito; confinante con lo stradone in prolungamento del viale Adriatico, con la rimanente proprietà del comune di Senigallia; per il convenuto prezzo di L. 60.272;

Veduti i certificati catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto 14 agosto 1942, n. 9045/18428 di repertorio, a rogito gr. uff. Domenico Pompei notaio residente in Ancona, ivi registrato il 1° settembre 1942-XX ai numeri 274/117 atti pubblici e trascritto il 16 ottobre 1942-XX ai numeri 4200/3125;

Veduto il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, numero 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

L'acquisto del terreno di proprietà Basili sito in Senigallia, è autorizzato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 dicembre 1942-XXI

Il Segretario del P.N.F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
VIDUSSONI

(4621)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Unione di un nuovo foglio di cedole alle obbligazioni 5 % della Ferrovia Maremmana passate a carico dello Stato in forza della legge 4 agosto 1861, n. 174.

Le obbligazioni 5 %, al portatore, della Ferrovia Maremmana, emesse in forza del decreto del Governo provvisorio della Toscana 8 marzo 1860, e dei Regi decreti 10 febbraio 1861, n. 4653, e 19 febbraio 1862, n. 473, rimarranno prive di cedole, dopo la riscossione della rata semestrale di interessi di scadenza 1° gennaio 1943-XXI (cedola n. 162). Sarà perciò provveduto per l'unione alle obbligazioni stesse di un nuovo foglio, comprendente trentaquattro cedole, da quella n. 163 (scadenza 1° luglio 1943-XXI) a quella n. 196 (scadenza 1° gennaio 1960-XXXVIII), data di estinzione del debito.

Per ottenere il nuovo foglio di cedole, le obbligazioni anzidette, prive di cedole, potranno essere presentate, a partire dal 1° gennaio 1943-XXI, o direttamente a questa Direzione generale, oppure presso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale nel Regno, esclusa quella di Roma, o presso le Sezioni di Regia tesoreria nell'Africa italiana, e nelle isole italiane dell'Egeo, descritte in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta, in modo chiaro, dal richiedente, con nome, cognome, paternità, e con la indicazione del domicilio.

Contro il deposito delle obbligazioni sarà rilasciata ricevuta, da restituirsi all'atto della consegna delle obbligazioni medesime munite del nuovo foglio di cedole.

Roma, addì 6 dicembre 1942-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(4647)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 18 dicembre 1942-XXI - N. 228

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,78
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,78
Costarica (I)	3,366	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5860
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,38	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,95
Id. 3,50 % (1902)	86 —
Id. 3 % lordo	71,925
Id. 5 % (1935)	92,45
Redimib. 3,50 % (1934)	82,40
Id. 5 % (1936)	96,60
Id. 4,75 % (1924)	495,80
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,40
Id. 4 % (15-12-43)	98,775
Id. 5 % (1944)	97,975
Id. 5 % (1949)	94,525
Id. 5 % (15-2-50)	94,525
Id. 5 % (15-9-50)	94,50
Id. 5 % (15-4-51)	94,55

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Seneghe (Cagliari)

Con decreto Ministeriale 7 dicembre 1942-XXI, la zona venatoria di Seneghe (Cagliari), della estensione di ettari 1350, delimitata dai confini sotto indicati, è stata costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Confini:

Est, strada provinciale Milis-Seneghe;
Nord-est, strada provinciale Seneghe-Narbolia;
Sud, strada comunale Narbolia-Milis.

(4632)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 16 dal 16 al 31 agosto 1942-XX

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Alessandria	Murisengo	B	—	1
Asti	Agliano	B	1	—
Bari	Acquaviva delle Fonti	B	—	1
Id.	Santeramo	B	—	1
Brescia	Poncarale Flero	B	—	1
Campobasso	Palata	O	—	1
Id.	Colletorto	O	1	—
Catanzaro	San Nicola di Crissa	B	—	1
Foggia	San Marco in Lamis	B	—	1
Id.	Apricena	O	1	—
Id.	Castelnuovo Monterotaro	B	1	—
Littoria	Pontinia	B	—	1
Id.	Terracina	B	—	1
Milano	Milano	B	1	—
Napoli	Calvizzano	B	—	1
Id.	Caserta	B	—	1
Id.	Casoria	B	—	1
Nuoro	Dorgali	Cap	—	1
Pavia	Mortara	B	—	1
Id.	Robbio	B	—	1
Perugia	Cascia	O	—	1
Piacenza	San Pietro in Cerro	B	1	—
Roma	Rocca di Papa	B	—	1
Id.	Monterotondo	B	—	1
Id.	Tivoli	B	—	1
Salerno	Vallo della Lucania	B	—	1
Sassari	Luras	B	1	—
Id.	Villanova Monteleone	E	1	—
Taranto	Castellaneta	B	—	1
Id.	Mottola	O	—	1
Torino	Borgaro	B	—	1
Trapani	Favignana	B	—	1
Id.	Trapani	B	—	1
Trento	Levico	B	—	1
Treviso	Sernaglia	S	—	1
Vercelli	Vigliano	B	—	1
Viterbo	Montalto di Castro	B	—	1
Zara	Timeto	E	—	1
			8	30
	Carbonchio sintomatico			
Bolzano	San Martino Badia	B	—	1
Cosenza	Celico	B	—	2
Cuneo	Mondovì	B	—	1
Littoria	Roccagorga	B	—	1
Napoli	Aversa	B	—	1
Pesaro Urbino	Mondolfo	O	—	1
Pistoia	Lamporecchi	B	1	—
Roma	Monterotondo	B	—	1
Id.	Tivoli	B	—	1
Udine	Paluzza	B	—	1
Viterbo	Nepi	B	—	1
Id.	Ronciglione	B	1	—
			2	11

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Afta epizootica			
Apuania	Zeri	B	10	6
Id.	Id.	O	20	20
Bologna	Ozzano dell'Emilia	B	1	—
Id.	Castenaso	B	—	1
Brescia	Temù	B	1	—
Id.	Vezza d'Oglio	B	2	—
Id.	Vione	B	3	—
Id.	Dello	B	1	—
Id.	Castrezzato	B	1	—
Id.	Chiari	B	1	—
Id.	Edolo	B	1	—
Id.	Pontoglio	B	—	2
Cattaro	Gruda	F. S	5	—
Id.	Castelnuovo di Cattaro	B	—	1
Como	Cremia	B	1	—
Id.	Osteno	B	—	2
Id.	Lanzo d'Intelvi	B	—	3
Id.	Pellio Intelvi	B	—	1
Id.	Ramponio Vezza	B	4	—
Id.	Santa Maria Rezzanico	B	2	—
Id.	Santa Valeria	B	2	2
Cremona	Pieve di Olmi	B	1	—
Ferrara	Ro	B	—	2
Firenze	Bagno a Ripoli	B	—	1
Id.	Figline Valdarno	B	—	1
Foggia	Monte Sant'Angelo	B	—	4
Id.	Serra Capriola	O	3	—
Forlì	Forlì	B	3	2
Id.	Id.	S	1	—
Id.	Longiano	S	12	—
Id.	Misano in Villa Vittoria	S	1	—
Id.	Morciano	S	2	—
Id.	Rimini	S	4	—
Id.	Savignano	B	3	3
Id.	San Giovanni in Marignano	B	1	—
La Spezia	Zignago	B	—	2
Lucca	Forte dei Marmi	S	—	1
Id.	Pietrasanta	B	—	1
Milano	Milano	B	1	—
Novara	Bognanco	B	—	6
Parma	Borgo Val di Taro	B	—	4
Piacenza	Farini d'Olmo	B	—	1
Id.	Ferriere	B	1	3
Ravenna	Ravenna	B	1	—
Rovigo	Canaro	B	—	1
Terni	Orvieto	B	3	—
Torino	Moncalieri	B	1	—
Varese	Sumirago	B	1	—
Id.	Morazzone	B	1	—
Id.	Mornago	B	1	1
Id.	Varese	B	1	—
Venezia	San Michele del Quarto	B	—	1
			97	72
	Malrossino dei suini			
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	S	—	1
Id.	Castignano	S	2	—
Avellino	Castelvetere di Calore	S	5	—
Benevento	Fragneto l'Abate	S	—	1
Bergamo	Barzana	S	—	1
Id.	Bergamo	S	—	1
Id.	Seriate	S	—	1
Bologna	Monteneglio	S	1	—
Id.	Crespellano	S	3	1
Id.	Bologna	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Malrossino dei suini.			
Bologna	Castello Serravalle	B	—	1
Id.	Savignano	B	—	1
Bolzano	Malles Venosta	B	1	—
Id.	Valle Aurina	B	1	—
Id.	Bressanone	S	1	3
Id.	Caldaro	S	3	2
Id.	Appiano	S	—	3
Brescia	Barbariga	S	—	1
Campobasso	Forlì del Sannio	S	1	1
Cremona	Casalmaggiore	S	—	1
Cuneo	Diana d'Alba	S	1	—
Ferrara	Berra	S	2	4
Id.	Bondeno	S	2	—
Id.	Copparo	S	3	1
Id.	Iolanda di Savoia	S	—	1
Id.	Mesola	S	1	2
Id.	Porto Maggiore	S	2	3
Id.	Sant'Agostino	S	—	1
Carnaro	Primano	S	—	1
Gorizia	Comeno	S	3	1
Id.	Cormons	S	1	—
Id.	Dolegna di Collio	S	1	1
Id.	Farra d'Isonzo	S	1	—
Id.	Gorizia	S	—	3
Id.	Gradisca d'Isonzo	S	3	—
Id.	Idria	S	2	—
Id.	Mariano del Friuli	S	—	2
Id.	Montenero d'Itria	S	—	2
Id.	Romano d'Isonzo	S	—	5
Id.	San Daniele del Carso	S	1	—
Id.	Santa Croce Aidussina	S	4	—
Id.	Tolmino	S	—	1
Id.	Vipacco	S	—	1
Id.	Zolla	S	—	1
L'Aquila	Pescina	S	1	—
Lecce	Gallipoli	S	—	1
Id.	Nardò	S	—	1
Id.	Lequile	S	—	1
Matera	Rotondella	S	1	—
Milano	Albairate	S	—	3
Id.	Camazzo	S	1	—
Id.	Corbetta	S	3	2
Id.	Milano	S	3	—
Modena	Castelfranco dell'Emilia	S	1	—
Napoli	Parete	S	—	5
Id.	Trentola	S	1	—
Novara	Benza Cardezza	S	1	—
Id.	Druogno	S	1	—
Id.	Trontomo	S	1	—
Padova	Albano Terme	S	—	1
Id.	Casale Scodosia	S	—	1
Id.	Pozzonovo	S	1	—
Parma	Busseto	S	—	2
Pavia	Mazzana Rabattone	S	—	2
Id.	Pinarolo Po	S	1	—
Id.	San Damiano al Colle	S	—	1
Id.	Tromello	S	1	—
Perugia	Collazzone	S	—	2
Id.	Torgiano	S	—	2
Pesaro Urbino	Urbino	S	—	1
Reggio nell'Emili	Cavriago	S	—	3
Id.	Vetto	S	—	1
Rovigo	Ariano Polesine	S	—	1
Id.	Ceneselli	S	—	1
Id.	Contarina	S	1	—
Id.	Donada	S	3	—
Id.	Porto Tolle	S	1	—
	Segue: Malrossino dei suini.			
Teramo	Controguerra	S	—	1
Id.	Montorio al Vomano	S	3	6
Id.	Roseto degli Abruzzi	S	—	9
Id.	Sant'Omero	S	6	2
Id.	Teramo	S	—	1
Trento	Aldeno	S	—	1
Id.	Caldonazzo	S	—	4
Id.	Cormezzadura	S	—	1
Id.	Cortaccia	S	—	1
Id.	Dimaro	S	—	1
Id.	Folgaria	S	—	2
Id.	Levico	S	—	1
Id.	Malè	S	—	1
Id.	Mezzolombardo	S	—	1
Id.	Moena	S	—	1
Id.	Nomi	S	—	2
Id.	Pergine	S	—	1
Id.	Roverè di Luna	S	—	1
Id.	Sanzeno	S	—	2
Id.	Tassullo	S	—	1
Id.	Ton	S	—	1
Id.	Vigolo Vattaro	S	—	1
Id.	Volano	S	—	1
Treviso	Asolo	S	—	1
Id.	Borso del Grappa	S	—	1
Id.	Carboneta	S	—	2
Id.	Casier	S	1	—
Id.	Farra di Soligo	S	4	2
Id.	Maser	S	—	1
Id.	Mogliano Veneto	S	—	2
Id.	Monastica	S	—	1
Id.	Moriago	S	1	2
Id.	Motta di Livenza	S	2	2
Id.	Nervesa della Battaglia	S	—	1
Id.	Paese	S	1	1
Id.	Pieve di Soligo	S	—	3
Id.	Preganziol	S	—	1
Id.	Quinto di Treviso	S	1	2
Id.	Roncade	S	—	3
Id.	Salgareda	S	—	1
Id.	San Zenone degli Ezzelini	S	1	1
Id.	Sernaglia	S	1	—
Id.	Segusino	S	1	1
Id.	Valdobbiadene	S	1	—
Id.	Zero Branco	S	1	1
Trieste	Corgnale	S	—	1
Id.	Crenovizza	S	3	—
Id.	Divaccia	S	—	1
Id.	Duttogliano	S	3	1
Id.	San Giacomo in Colle	S	—	2
Id.	San Pier d'Isonzo	S	—	1
Id.	Sesana	S	2	—
Id.	Tomadio	S	1	—
Id.	Trieste	S	—	1
Id.	Turriaco	S	—	2
Udine	Arbe	S	—	1
Id.	Barcis	S	—	1
Id.	Bertiolo	S	—	1
Id.	Cavazzo Carnico	S	—	1
Id.	Codroipo	S	3	4
Id.	Coseano	S	—	2
Id.	Fanna	S	—	1
Id.	Gemona del Friuli	S	1	—
Id.	Lestizza	S	—	1
Id.	Maniago	S	—	1
Id.	Montereale Cellina	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Malrossino dei suini.			
Udine	Mortegliano	S	—	3
Id.	Moruzzo	S	—	3
Id.	Osoppo	S	1	—
Id.	Pavia di Udine	S	—	1
Id.	Pozzuolo del Friuli	S	—	2
Id.	Rive d'Arcano	S	1	—
Id.	San Daniele del Friuli	S	—	2
Id.	Sedegliano	S	—	1
Id.	Tarvisio	S	2	—
Id.	Teor	S	1	1
Id.	Tramonti di Sopra	S	—	2
Id.	Udine	S	—	5
Id.	Zoppola	S	—	1
Varese	Lonate Pozzolo	S	1	—
Id.	Carormo Milanese	S	1	—
Venezia	Ceggia	S	—	1
Id.	Chioggia	S	1	—
Id.	Concordia Saggittaria	S	—	3
Id.	Iesolo	S	—	1
Id.	San Stivo di Livenza	S	2	4
Id.	Torre di Mosto	S	1	3
Vercelli	Fontaneto Po	S	—	1
Verona	Angiari	S	—	2
Id.	Arcole	S	—	2
Id.	Casaleone	S	—	3
Id.	Cerea	S	—	1
Id.	Monteforte	S	—	1
Id.	Negrar	S	—	3
Id.	Roverchiara	S	—	1
Id.	Villafranca di Verona	S	—	1
Id.	Zevio	S	—	2
Vicenza	Creazzo	S	—	2
Id.	Grumolo delle Abbadesse	S	—	1
Id.	San Germano dei Berici	S	—	1
Id.	Sovizzo	S	—	3
Viterbo	Canepina	S	—	1
Id.	Tuscania	S	1	—
Id.	Vignanello	S	1	—
			117	134
	Peste e setticemia dei suini			
Ancona	Ostra	S	1	—
Id.	Senigallia	S	8	2
Id.	Numana	S	1	—
Arezzo	Cortona	S	1	—
Bologna	Crevalcore	S	1	—
Id.	Molinella	S	2	3
Como	Como	S	—	1
Id.	Inverigo	S	—	1
Cosenza	Bocchigliero	S	5	—
Id.	Mandatoriccio	S	12	—
Gorizia	Aidussina	S	3	8
Id.	Canale d'Isonzo	S	—	1
Id.	Gorizia	S	3	—
Id.	Idria	S	—	1
Id.	Montenero d'Itria	S	1	2
Id.	Santa Croce Aidussina	S	4	—
Id.	Vipacco	S	1	1
Matera	Pomarico	S	1	—
Modena	Castelfranco dell'Emilia	S	4	—
Id.	Spillamberto	S	3	—
Novara	Romentino	S	11	2
Nuoro	Sindia	S	—	1
Perugia	Deruta	S	—	1
Id.	Torgiano	S	—	1
	Segue: Peste e setticemia dei suini			
Ravenna	Cervia	S	—	1
Teramo	Colonnella	S	3	11
Id.	Giulianova	S	8	3
Id.	Sant'Omero	S	—	1
Udine	Tarvisio	S	1	—
Venezia	Spinea	S	—	1
			74	42
	Morva.			
Bari	Bitonto	E	—	1
Id.	Rutigliano	E	—	1
Carnaro	Fiume	E	1	—
Foggia	Cerignola	E	1	—
Id.	Manfredonia	E	1	—
Id.	Foggia	E	—	1
Napoli	Casalnuovo	E	1	—
Salerno	Salerno	E	—	1
			4	4
	Farcino criptococcico.			
Caltanissetta	Riesi	E	—	1
Lecce	Maglie	E	—	1
Matera	Genzano di Lucania	E	1	—
Napoli	Napoli	E	20	—
Perugia	Foligno	E	—	1
Salerno	Sarno	E	1	—
Id.	Serre	E	2	2
Trapani	Trapani	E	1	—
Id.	Marsala	E	1	—
			26	5
	Rabbia			
Brescia	Urago d'Oglio	Con	—	1
Foggia	Orta Nova	Can	1	—
Macerata	Civitanova Marche	Can	—	1
Napoli	Atella	Can	1	—
Id.	Napoli	Can	—	40
Id.	Santa Maria Capua Vetere	Can	—	1
Salerno	Corleto Monforte	Can	1	—
Id.	Piaggine	Can	1	—
Id.	San Rufo	Can	1	—
Taranto	Palagiano	Can	—	1
			5	44
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	4	—
Bergamo	Mozzanica	E	—	1
Cosenza	Cassano	O	2	—
Foggia	Orsara di Puglia	O	—	1
Forlì	Santa Sofia	O	3	—
Matera	Tricarico	S	1	—
Perugia	Deruta	O	—	1
Id.	Foligno	O	2	—
Id.	Nocera Umbra	O	1	—
Id.	Perugia	O	1	—
Pesaro Urbino	Cantiano	O	—	1
Rieti	Leonessa	O	—	1
Roma	Colleferro	O	1	1
Id.	Segni	O	1	—
Teramo	Crognaleto	E	—	1
Terni	Arrone	O	—	1
Viterbo	Bieda	O	3	—
Id.	Cellere	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Viterbo	E	1	—
Id.	Id.	E	1	—
			23	8

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre				
L'Aquila	Celano	O	1	—
Id.	Magliano dè Marsi	O	—	1
Id.	Pescina	O	2	—
Matera	San Mauro Forte	O	1	—
Rieti	Leonessa	O	—	1
Id.	Rieti	O	—	1
Roma	Pomezia	O	1	1
			5	4
Aborto epizootico				
Alessandria	Castellazzo Bormida	B	—	1
Asti	Agliano	B	1	—
Bologna	Molinella	B	1	—
Cuneo	Alba	B	—	1
Forlì	Cesena	B	2	—
Novara	Novara	B	2	—
Id.	Borgolanezzaro	B	1	—
Id.	Casaleggio	B	1	—
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Garbagna	B	2	—
Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	San Pietro Mosezzo	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Padova	Saonara	B	1	—
Ravenna	Alfonsine	B	—	1
Id.	Cernia	B	—	1
Id.	Ravenna	B	—	1
Teramo	Teramo	B	—	3
Udine	Azzano Decimo	B	1	—
Id.	Bicinicco	B	1	—
Id.	San Giorgio di Nogaro	B	1	—
Id.	Torviscosa	B	1	—
			19	8
Tubercolosi bovina				
Ferrara	Ferrara	B	—	4
Salerno	Salerno	B	—	1
			—	5
Diarrea dei vitelli				
Teramo	Teramo	B	1	1
			1	1
Influenza equina				
Cagliari	Iglesias	E	—	1
Lecce	Copertino	E	—	4
Novara	Garbagna	E	—	1
Udine	Codroipo	E	1	—
			1	6
Setticimia emorragica bovina				
Salerno	Serre	B	—	1
			—	1
Difterite aviaria				
Napoli	Marigliano	P	—	2
			—	2
Colera dei polli				
Gorizia	Romans d'Isonzo	P	—	1
Pistoia	Montale	P	1	1
Vercelli	Tronzano	P	—	1
Zara	Zemonico	P	—	2
Id.	Nona	P	—	5
			1	10
Peste aviaria				
Ancona	Senigallia	P	1	—
Napoli	Napoli	P	—	1
Id.	Torre Annunziata	P	—	1
Segue: *Peste aviaria*				
Rovigo	Ariano nel Polesine	P	—	4
Id.	Guarda Veneta	P	1	—
Id.	Occhiobello	P	3	—
Udine	Bagnaria Arsa	P	—	1
Id.	Porpetto	P	—	1
			5	8
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Alessandria	Casale Monferrato	P	3	—
Bolzano	Renon	P	—	8
Como	Olgiate Comasco	P	—	1
Cremona	Casalmaggiore	P	1	1
Id.	Cumignano sul Naviglio	P	1	—
Id.	Gabbioneta Binanuova	P	—	2
Id.	Grontardo	P	—	1
Carnaro	Laurana	P	—	2
Novara	Romagnano	P	—	2
Id.	Ghemma	P	—	5
Perugia	Collazzone	P	—	2
Ravenna	Ravenna	P	—	1
Salerno	Sant'Arsenio	P	1	—
Id.	San Pietro al Tanagro	E	3	—
Trento	Ora	E	—	1
Id.	Trento	E	1	—
Viterbo	Canino	E	1	—
Id.	Montefiascone	E	1	—
Id.	Valentano	E	1	—
			13	26

RIEPILOGO
dal 16 al 31 agosto 1942-XX - N. 16

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	25	38	38
2	Carbonchio sintomatico	10	12	13
3	Afta epizootica	22	60	169
4	Malrossino dei suini	38	181	251
5	Peste e setticemia dei suini	15	29	116
6	Morva	5	8	8
7	Farcino criptococcico	7	9	31
8	Rabbia	6	10	49
9	Rogna	13	20	31
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	4	7	9
11	Aborto epizootico	10	22	27
12	Tubercolosi bovina	2	2	5
13	Diarrea dei vitelli	1	1	1
14	Influenza equina	4	4	7
15	Setticimia emorragica bovina	1	1	1
16	Difterite aviaria	1	1	2
17	Colera dei polli	4	5	11
18	Peste aviaria	4	8	13
19	Laringo tracheite infettiva dei polli	11	19	39

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

(4121)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo della Ferruccia, in liquidazione, con sede in Ferruccia, frazione del comune di Agliana (Pistoia).

Nella seduta tenuta il 30 novembre 1942-XXI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo della Ferruccia, in liquidazione, con sede in Ferruccia, frazione del comune di Agliana (Pistoia), il cav. avv. Martino Moscardi di Aristide è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(4630)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1940-XIX, trasmessa dalla Regia prefettura di Catanzaro ove si è svolto il concorso stesso;

Considerata la regolarità delle operazioni compiute dalla predetta Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi ai posti vacanti di sanitari condotti, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti ai posti vacanti di ostetrica condotta della Provincia al 30 novembre 1940-XIX:

1.	Santoro Teresina	punti 51,851/100
2.	Ceraso Delfina	» 50,284/100
3.	Milano Esterina	» 50,137/100
4.	Santoro Cecilia	» 49,953/100
5.	Pocaterra Tina	» 49,618/100
6.	Pantuso Francesca	» 48,984/100
7.	Previato Alda	» 48,840/100
8.	Mazotta Giulia	» 48,203/100
9.	Pugliese Maria	» 48,140/100
10.	Marchio Filomena	» 48,125/100
11.	Marconi Lina	» 48,031/100
12.	Costanzo Maria Olga	» 47,887/100
13.	Cupelli Gaetana	» 47,621/100
14.	Tessari Genoveffa	» 47,615/100
15.	Amoroso Maddalena	» 47,218/100
16.	Santoro Franceschina	» 47,103/100
17.	Guerrini Nella	» 46,756/100
18.	Guida Giovanna	» 46,643/100
19.	Illuminati Sesta	» 45,687/100
20.	Romanelli Vittoria	» 45,668/100
21.	Rizzuti Iera Gemma	» 45,506/100
22.	Orazi Dina	» 44,462/100
23.	Stocchi Eleonora	» 44,112/100
24.	Cupelli Richetta	» 43,696/100
25.	Corte Augusta	punti 43,137/100
26.	Sorace Angela	» 43,093/100
27.	Cimino Barbara	» 42,765/100
28.	Cristofari Nella	» 42,612/100
29.	Panebianco Maria	» 42,215/100
30.	Ginanneschi Natalina	» 42,125/100
31.	Cavicchione Oriele	» 41,171/100
32.	Corsi Antonietta	» 41,137/100
33.	Barbieri Elsa	» 40,631/100
34.	Mongoli Liliana	» 40,375/100
35.	Pruno Luisa	» 39,629/100
36.	Veschini Nella	» 39,634/100
37.	Gianneschini Maria Annita	» 39,609/100
38.	Corsini Nilda	» 38,790/100
39.	Artioli Maria	» 38,315/100
40.	Fantacci Nella	» 38,125/100
41.	Conti Anna	» 37,590/100
42.	Veschini Irma	» 37,212/100
43.	Annavini Fiorina	» 36,950/100

Cosenza, addì 6 dicembre 1942-XXI

Il prefetto: DE SANCTIS

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti vacanti di ostetrica condotta della Provincia, approvata con decreto prefettizio di pari numero e data;

Viste le domande delle singole concorrenti, nelle quali sono indicate, secondo l'ordine di preferenza, le sedi per le quali le medesime hanno inteso di concorrere;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari condotti approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate concorrenti elencate secondo l'ordine della graduatoria già approvata, sono dichiarate vincitrici al posto di ostetrica condotta, nel Comune a fianco di ciascuna di esse segnato:

1) Santoro Teresina: Paola (seconda condotta);
2) Ceraso Delfina: Amantea;
3) Milano Esterina: Francavilla M.;
4) Santoro Cecilia: Scigliano;
5) Pocaterra Tina: Mendicino;
6) Pantuso Francesca: Pietrapaola;
7) Previato Alda: Acri;
8) Mazzotta Giulia: Aiello C.;
9) Pugliese Maria: Bocchigliero;
10) Marchio Filomena: Altilia;
11) Marconi Lia: Lattarico;
12) Costanzo Maria Olga: Maierà;
13) Cupelli Gaetana: Figline V.;
14) Tessari Genoveffa: senza assegnazione;
15) Amoroso Maddalena: Cervicati;
16) Santoro Franceschina: Spezzano Piccolo;
17) Guerini Nella: Corigliano (Schiavonea);
18) Guida Giovanna: Mongrassano;
19) Illuminati Sesta: senza assegnazione;
20) Romanelli Vittoria: Marano Principato;
21) Rizzuti Iera Gemma: Caloveto;
22) Orazi Dina: Scala C.;
23) Stocchi Eleonora: San Lorenzo Bellizzi;
24) Cupelli Richetta: Zumpano;
25) Corte Augusta: San Nicola Arcella;
26) Soraci Angela: senza assegnazione.

Cosenza, addì 6 dicembre 1942-XXI

Il prefetto: DE SANCTIS

(4614)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.